

Organi provinciali e regionali

Art. 8

Sono Organi dell'USAcli:

- a) a livello di Zona, quelli decisi dal Comitato Provinciale territorialmente competente;
- b) a livello provinciale:
 - a) il Congresso,
 - b) il Comitato,
 - c) la Presidenza,
 - d) il Presidente Provinciale,
 - e) il Presidente del Comitato
 - f) i Revisori dei conti,
 - g) l'assemblea dei Presidenti di Società;
 - h) le commissioni disciplinari;
- c) a livello regionale:
 - i) il Congresso,
 - j) il Comitato,
 - k) la Presidenza,
 - l) il Presidente Regionale,
 - m) il Presidente del Comitato,
 - n) i Revisori dei conti,
 - o) il Collegio dei Probiviri,
 - p) le commissioni disciplinari;
- d) a livello nazionale:
 - q) il Congresso,
 - r) l'Assemblea Organizzativa,
 - s) il Comitato,
 - t) il Comitato delle Autonomie,
 - u) la Presidenza,
 - v) il Presidente Nazionale,
 - w) il Presidente del Comitato,
 - x) i revisori dei conti,
 - y) il Collegio dei probiviri,
 - z) le Commissioni disciplinari;
- e) a livello internazionale, il Comitato di Coordinamento.

Art. 9

Gli organi dell'USAcli, a tutti i livelli:

- a) sono eletti tra gli iscritti che:
 - a. al momento dell'Assemblea Congressuale hanno almeno un anno di anzianità,
 - b. non ricoprono incarichi in altri Enti di Promozione Sportiva o organizzazioni che sostengono valori ed iniziative contrastanti con quelli dell'USAcli;
 - c. con l'elezione a dirigenti sono impegnati all'iscrizione alle Acli;
 - d. possono assumere cariche che comportano rappresentanza civile ed amministrativa quando hanno la maggior età;
- b) operano nell'ambito territoriale definito d'intesa con la corrispondente Presidenza Acli con programmi proporzionati alla specifica disponibilità di risorse umane, organizzative ed economiche e nel rispetto delle procedure definite dallo Statuto e dai Regolamenti di attuazione;
- c) attuano le scelte congressuali secondo gli indirizzi del Comitato Nazionale e degli Organi delle Acli, ricercando sinergie operative con le altre realtà associative e con i

Servizi del Movimento aclista;

- d) organizzano iniziative formative per gli iscritti e gli aderenti, oltre che per dirigenti, operatori ed animatori;
- e) elaborano progetti che consentano di beneficiare delle possibilità previste dalle leggi e normative nazionali, regionali e locali e di accedere ai finanziamenti del Credito Sportivo o di altri Istituti bancari;
- f) assicurano un'adeguata rappresentanza delle donne, quale presupposto per promuovere iniziative finalizzate all'espressione e valorizzazione delle loro peculiari sensibilità e soggettività.

Art. 10

L'Assemblea della Società Sportiva affiliata all'USAcli è l'organo sovrano della stessa:

- a) è costituita dagli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative che non possono dare deleghe di partecipazione;
- b) è convocata dalla Presidenza, in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria, su richiesta di un terzo dei soci, della Presidenza regionale o della Presidenza provinciale d'intesa con la Presidenza zonale dove questa è costituita.

La convocazione:

- a) va effettuata con almeno dieci giorni di anticipo,
- b) va affissa presso la sede,
- c) va inviata anche alla Presidenza provinciale e agli organi zonal, ove siano costituiti;
- d) deve indicare: la data e il luogo della riunione ; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora ; gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori ;

L'assemblea inoltre:

- a) decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l'attuazione da parte della Presidenza ;
- b) approva annualmente il conto economico preventivo e il rendiconto economico e finanziario consuntivo inviandone per conoscenza copia alla Presidenza provinciale;
- c) alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza, impedimento del Presidente, se lo Statuto della Società sportiva non prevede diverse modalità d'elezione, è convocata con all 'OdG:

- elezione del Presidente;
- determinazione della composizione della Presidenza in base alle specifiche caratteristiche della Società;
- elezione, su proposta del Presidente, di uno o più Vicepresidenti e degli altri componenti la Presidenza tenendo conto che debbono comunque essere attribuite le responsabilità dell'organizzazione e dell'amministrazione;
- nomina di 3 Revisori dei conti effettivi e di uno supplente;
- d) in caso di convocazione del Congresso provinciale elegge i delegati secondo le norme stabilite dall'apposito Regolamento.

Le deliberazioni dell'Assemblea e i rendiconti consuntivi debbono essere portati a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la convocazione.

Art. 11

Il Congresso provinciale:

- a) è costituito dai delegati eletti nelle Assemblee delle Società affiliate, secondo quanto disposto dal Regolamento;
- b) è convocato dal Comitato provinciale: in via ordinaria ogni 4 anni; in via straordinaria su richiesta della maggioranza delle Società affiliate deliberata da Assemblee dei soci

appositamente convocate;

c) valuta l'attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici per il quadriennio;

d) elegge:

a) il Presidente provinciale;

b) i componenti il Comitato provinciale;

c) i delegati ai Congressi regionale e nazionale nell'ambito dei rapporti indicati nei rispettivi regolamenti Regionale e Nazionale.

Art. 12

Il Comitato Provinciale:

a) è formato, con diritto di parola e di voto, dal Presidente provinciale, dai componenti eletti dal Congresso provinciale e dal rappresentante della Presidenza provinciale ACLI;

b) è convocato dal Presidente provinciale entro venti giorni dal Congresso per:

- eleggere il Presidente del Comitato provinciale;
- approvare o respingere la proposta di composizione della Presidenza e la distribuzione degli incarichi, formulata dal Presidente provinciale;
- specificare le linee programmatiche indicate dal Presidente Provinciale nella sua candidatura e approvate dal Congresso;
- nominare tre Revisori dei conti effettivi e uno supplente tra persone che abbiano competenze amministrative e che non ricoprano incarichi all'interno dell'USACli provinciale;

• approvare il Regolamento degli organi provinciali;

c) dopo la costituzione degli Organi è convocato dal Presidente del Comitato provinciale, sentito il Presidente Provinciale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto, della Presidenza Provinciale ACLI, dalla Presidenza Provinciale, Regionale o Nazionale USACLI, per svolgere le funzioni utili alla vita dell'Associazione indicate dal regolamento;

d)approva:

• entro un mese dalla conclusione dell'esercizio economico il conto economico preventivo;

• entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio economico, il rendiconto economico finanziario consuntivo;

• approva o respinge eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente provinciale presentate da almeno 1/3 dei componenti con diritto di voto;

• In caso di dimissioni, decadenza od impedimento di Vicepresidenti o Segretari provinciali, su proposta del Presidente provinciale, procede all'elezione di nuovi Vicepresidenti o Segretari;

• in caso di dimissioni, decadenza, sfiducia od impedimento del Presidente provinciale durante il mandato, elegge il nuovo Presidente provinciale;

• convoca il Congresso provinciale, ne specifica le norme del Regolamento e ne affida la preparazione alla Presidenza provinciale.

Art. 13

La Presidenza provinciale è l'organo esecutivo e di amministrazione dell'USACli provinciale:

a) è composta, con diritto di parola e di voto, dal Presidente provinciale, dal o dai Vicepresidenti, dai Segretari Provinciali e dal rappresentante della Presidenza provinciale ACLI;

b) è convocata di norma dal Presidente provinciale ogni qualvolta lo ritenga opportuno e

in via straordinaria su richiesta :

- di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto;
 - della Presidenza regionale o nazionale dell'USAcI;
 - della Presidenza provinciale AcI;
- c) specifica le funzioni del o dei Vicepresidenti e dei Segretari e le modalità di lavoro;
- d) svolge le funzioni previste dal Regolamento.

Art. 14

Il Congresso regionale:

- a) è costituito dai delegati eletti dai Congressi provinciali, secondo il Regolamento approvato dal Comitato regionale;
- b) è convocato dal Comitato regionale: in via ordinaria ogni 4 anni; in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei Comitati Provinciali della Regione decisa in riunioni appositamente convocate;
- c) valuta l'attività svolta e stabilisce gli obiettivi programmatici dell'USAcI regionale per il quadriennio;
- d) decide il numero dei componenti il Comitato da eleggere in Congresso;
- e) elegge:
- a) il Presidente regionale;
 - b) i componenti del Comitato regionale di sua competenza;
 - c) 3 Proviviri regionali effettivi e due supplenti.
- d) i componenti il Comitato nazionale di propria competenza, secondo le modalità e proporzioni definite dal Regolamento nazionale.

Art. 15

Il Comitato regionale:

- a) è formato, con diritto di parola e di voto, dal Presidente regionale, dai componenti eletti dal Congresso regionale e, se non presenti ad altro titolo, dai Presidenti, Incaricati o Commissari delle Strutture provinciali USAcI della Regione e dal rappresentante della Presidenza regionale ACLI;
- b) è convocato dal Presidente regionale entro 30 giorni dal Congresso per:
- c) eleggere il Presidente del Comitato regionale;
- d) approvare o respingere la proposta di composizione della Presidenza e di attribuzione delle responsabilità ai suoi componenti presentata dal Presidente regionale;
- e) nominare tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti tra persone con competenze amministrative che non ricoprano incarichi nella struttura regionale dell'USAcI;
- f) specificare le linee programmatiche indicate dal Presidente regionale al momento della presentazione della candidatura e approvate dal Congresso;
- g) nelle successive riunioni è convocato in via ordinaria dal Presidente del Comitato regionale, sentito il Presidente regionale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta:
- di almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto,
 - della Presidenza regionale o di quella nazionale USAcI;
 - della Presidenza regionale ACLI;
- h) approva il regolamento regionale e approva;
- entro un mese dalla chiusura dell'esercizio economico, il conto economico preventivo;
 - entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio economico, il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- i) decide sulle questioni riguardanti la vita dell'Associazione indicate dal Regolamento;
- j) approva o respinge eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente regionale

presentate da almeno 1/3 dei componenti con diritto di voto o da 1/3 dei Comitati Provinciali della Regione;

k) in caso di dimissioni, decadenza od impedimento di Vicepresidenti o Segretari Regionali, su proposta del Presidente regionale, procede all'elezione dei nuovi Vicepresidenti o Segretari;

l) in caso di dimissioni, decadenza, sfiducia od impedimento del Presidente regionale durante il mandato, elegge il nuovo Presidente regionale;

m) convoca il Congresso regionale, ne specifica le norme del Regolamento ed affida gli aspetti organizzativi alla Presidenza regionale.

Art. 16

La Presidenza regionale è l'organo esecutivo e di amministrazione dell'USAcli:

a) formata, con diritto di parola e di voto, dal Presidente, da uno o due Vicepresidenti, dai Segretari regionali e dal responsabile della Presidenza regionale Acli;

b) convocata dal Presidente regionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno o straordinariamente qualora lo richiedano almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto, la Presidenza nazionale USAcli o la Presidenza regionale Acli;

c) che svolge le funzioni previste dal Regolamento.